

Proponente: 12.A
Proposta: 2018/414

del 10/12/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1485

del 12/12/2018

LEGALE

Dirigente: GNONI Avv. Santo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PAGAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO E ANTICIPAZIONE FORFETTARIA IN RIFERIMENTO AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ISCRITTO AL N. 567/16 R.G. DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso;

- che con deliberazione n. 82 I.D. del 9/4/2014 la Giunta Comunale autorizzava a presentare ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Giustizia al fine di ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di contributo per le spese di gestione degli Uffici Giudiziari di Reggio Emilia sostenute negli anni 2011 e 2012 e mai corrisposte;
- che in data 4/12/2015 veniva pertanto presentato al Tribunale di Bologna, in via telematica, un ricorso per decreto ingiuntivo al quale veniva assegnato il n. 18631/15 R.G.;
- che successivamente al deposito telematico, in data 11/12/2015 veniva depositata in Cancelleria, in originale, la ricevuta del contributo unificato di € 843,00 pagato dal Comune per la proposizione del ricorso;
- che in data 29/12/2015 il Giudice al quale era stato assegnato il ricorso n. 18631/15 R.G. (dott.ssa Daria Sbariscia) comunicava una richiesta di deposito di documentazione integrativa;
- che in data 19/1/2016 veniva depositata, sempre in via telematica, la documentazione integrativa richiesta;
- che essendo stata allegata al deposito della documentazione integrativa anche una copia dell'originario ricorso, la Cancelleria considerava il deposito come se si trattasse di un nuovo ricorso per decreto ingiuntivo e gli assegnava un nuovo numero di R.G. (n. 567/16);
- che nonostante il tentativo di spiegare il disguido tramite il domiciliatario del Comune a Bologna, il ricorso al quale era stato assegnato il n. 567/16 R.G. procedeva il suo iter e veniva assegnato ad altro giudice (dott.ssa Cinzia Gamberini) la quale, in data 20/1/2016, emetteva il decreto n. 404/16 con il quale ingiungeva al Ministero della Giustizia di corrispondere al Comune la somma di € 4.875.544,43 oltre a interessi e spese della procedura;
- che, invece, in data 9/2/2016 il Giudice a cui era stato assegnato il ricorso n. 18631/15 R.G., non avendo ricevuto nei termini assegnati la documentazione integrativa, rigettava la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo;
- che con mail del 30/10/2017 il domiciliatario del Comune comunicava al Servizio Legale che la Cancelleria dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Bologna era intenzionata a passare gli atti del ricorso iscritto al n. 567/16 R.G. all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il recupero del contributo unificato che non risultava essere stato pagato dal Comune;
- che con mail del 6/11/2017 (ALL.1) il Servizio Legale spiegava nuovamente alla Cancelleria dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Bologna il disguido che si era creato con il deposito della documentazione integrativa e la conseguente "duplicazione" del ricorso e chiedeva di non procedere all'invio degli atti all'Agenzia delle Entrate, avendo il Comune regolarmente pagato il contributo

unificato al momento della proposizione del ricorso originario (n. 18631/15 R.G.);

- che con PEC del 9/11/2018 Equitalia Giustizia S.p.A., per conto del Ministero della Giustizia, ha trasmesso al Comune un invito al pagamento del contributo unificato di € 870,00 e dell'anticipazione forfettaria di € 27,00 in riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo n. 567/16 R.G. del Tribunale di Bologna, pagamento da effettuarsi con modello F23 (ALL.2);

Considerato:

- che il mancato pagamento comporta l'attivazione della procedura esecutiva mediante iscrizione a ruolo;
- che il Comune non è del tutto esente da responsabilità per il disguido che ha generato la "duplicazione" del ricorso per decreto ingiuntivo con la conseguente necessità di corrispondere un secondo contributo unificato;
- che il contenzioso riferito al pagamento delle spese di gestione degli Uffici Giudiziari di Reggio Emilia, dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 404/16 da parte del Comune, la proposizione di un giudizio in opposizione da parte del Ministero della Giustizia, ed un successivo giudizio in riassunzione avanti il giudice amministrativo, si è concluso favorevolmente con accordo transattivo (ALL.3);

Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere al pagamento richiesto da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia, anche per evitare l'attivazione di una procedura esecutiva;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12/4/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 36 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- l'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/01;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) di autorizzare il pagamento della somma di € 870,00 richiesta da Equitalia Giustizia S.p.A. per conto del Ministero della Giustizia per le motivazioni di cui in premessa ed in riferimento al contenzioso ivi descritto;
- 2) di impegnare la spesa con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018, al capitolo 3250 del P.E.G. 2018 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2018_PD_1201, centro di costo 0103;
- 3) di procedere al pagamento utilizzando il modello F23 compilato secondo le modalità indicate da Equitalia Giustizia S.p.A. (ALL.4), che viene trasmesso in originale al Servizio Finanziario;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Avv. Santo Gnoni